

13504.2022

**ORIGINALE**



**REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

ANGELO SPIRITO

LINA RUBINO

ENZO VINCENTI

MARCO ROSSETTI

ANTONELLA PELLECCIA

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere - Rel.

Oggetto

RESPONSABILITA'  
CIRCOLAZIONE  
STRADALE

Ud. 27/01/2022 CC  
Cron. 13504

**ORDINANZA**

sul ricorso 8238/2020 proposto da:

(omissis) domiciliato ex lege in Roma, presso la  
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso  
dall'Avvocato (omissis) ;

-ricorrente -

contro

(omissis) in persona del Procuratore, elettivamente  
domiciliata in (omissis) presso lo studio  
dell'avvocato (omissis) rappresentata e difesa unitamente  
all'avvocato (omissis)

-controricorrente -

2022  
185

avverso la sentenza n. 2649/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI,  
depositata il 27/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
27/01/2022 da PELLECCCHIA ANTONELLA;



**Rilevato che:**

1. Nel 2008 (omissis) premettendo di essere stato coinvolto in un sinistro stradale accaduto in (omissis) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari la (omissis) (già (omissis) ) e (omissis) al fine di sentir dichiarare quest'ultimo unico responsabile del sinistro con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento dei danni in suo favore quantificati in euro 136.995,00.

Il Tribunale di Bari con sentenza numero 2132/2014 accoglieva la domanda attorea condannando i convenuti, in solido tra loro, a risarcire l'importo di euro 99.467,78 per danno non patrimoniale, e di euro 15.000 per spese mediche future oltre accessori e spese del grado di giudizio.

2. (omissis) proponeva appello per chiedere la riforma parziale della sentenza di primo grado al fine di ottenere il risarcimento dell'ulteriore importo di euro 126.757,27 € o, comunque, della somma che la corte avesse ritenuto di giustizia. Rimaneva contumace anche per il secondo grado (omissis) La (omissis) costituitasi, chiedeva il rigetto dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza ormai passata in giudicato a causa del ricorso tardivo del (omissis). Riteneva, infatti, l'Assicurazione che il giudizio di primo grado era stato promosso con ricorso, in quanto il rito del lavoro regolava il procedimento ai sensi dell'articolo 3 della legge 102 del 2006 e pertanto anche l'appello si doveva proporre con ricorso da depositare tempestivamente nella cancelleria della corte d'appello.

La corte d'appello di Bari con sentenza numero 2649 del 27 dicembre 2019 accogliendo l'eccezione di (omissis) dichiarava inammissibile l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese di giudizio.

3. Avverso tale pronuncia, (omissis) , propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

3.1. Resiste con controricorso la (omissis)

**Considerato che:**

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Denuncia l’erroneità della sentenza della Corte d’appello per aver applicato il rito del lavoro in luogo delle regole del giudizio di cognizione ordinarie (che quindi avrebbero permesso l’introduzione del giudizio di appello con atto di citazione da notificare alla controparte entro il termine fissato dall’articolo 327 c.p.c.).

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’articolo 190 c.p.c. per avere la Corte d’appello di Bari ritenuto applicabile il rito del lavoro di cui al combinato disposto dell’art. 426 c.p.c. e della legge numero 102 del 2006, articolo 3, essendo intervenuto nel giudizio di primo grado un mutamento di rito;

4.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 325, 326, 327, 342 c.p.c. Per avere la corte d’appello di Bari erroneamente dichiarato inammissibile l’appello, nonostante il processo di primo grado si sia svolto secondo il rito ordinario e non vi fosse mai stato mutamento di rito, in difetto di emissione di un’ordinanza.

5. I tre motivi congiuntamente esaminati sono fondati.

Va precisato che, per il passaggio da rito speciale al rito ordinario, non è, secondo Cass. 9/10/1990 n. 9902, necessario un provvedimento formale ove non ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 427 cod. proc. civ. (necessità di regolarizzare gli atti secondo le disposizioni tributarie o mutamento di competenza). Va quindi ribadito, anche in questa sede, il principio più volte affermato da questa Corte e del quale risulta aver fatto non corretta applicazione la sentenza impugnata, secondo cui, ove una controversia sia stata - sia pur erroneamente - trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del rito

ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell'appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le forme della cognizione speciale; ciò, in ossequio al principio della ultrattività del rito, che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice (Cass. 18048/2019; Cass., ord., 9/08/2018, n. n. 20705, Cass. 11/07/2014, n. 15897; Cass. 14/01/2005, n. 682).

Pertanto ha errato la Corte d'Appello di Bari che ha dichiarato inammissibile l'appello del ricorrente perché tardivo.

6. Pertanto, la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, come in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione.

**P.Q.M.**

la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, come in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 27 gennaio 2020.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi 29 APR 2020

Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA